

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 APRILE 1989

RESOCONTO STENOGRAFICO

291.

SEDUTA DI VENERDÌ 21 APRILE 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

INDICE

	PAG.		PAG.
Missione	31899	Interrogazioni (Svolgimento):	
		PRESIDENTE	31899, 31904, 31905, 31906, 31909, 31910, 31913, 31914, 31915, 31916, 31918, 31919
Proposte di legge:		BAGHINO FRANCESCO GIULIO (MSI-DN)	31915, 31918
(Adesione di un deputato)	31924	GARAVAGLIA MARIAPIA, <i>Sottosegretario</i> <i>di Stato per la sanità</i> 31901, 31906, 31911, 31915, 31916	
(Annunzio)	31924	LANZINGER GIANNI (Verde)	31905, 31913
Proposta di legge di iniziativa regio- nale:		RONCHI EDOARDO (DP)	31904
(Annunzio)	31924	VITI VINCENZO (DC)	31909
Interrogazioni:		Ordine del giorno della prossima se- duta	31919
(Annunzio)	31924		

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 APRILE 1989

La seduta comincia alle 9,5.

GIANNI LANZINGER, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento il deputato Scovacricchi è in missione per incarico del suo ufficio.

Avverto che ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

Cominciamo dalle seguenti interrogazioni:

Tamino, Fiandrotti e Ronchi, ai ministri della sanità, per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, della pubblica istruzione e di grazia e giustizia, «per sapere — premesso che:

il 16 luglio 1987 veniva effettuata un'ispezione al centro di chirurgia sperimentale dell'università di Padova in base ad un'ordinanza datata 9 luglio 1987 del pretore di Padova, dottor Paolo Luca;

nel corso di tale ispezione, gli ausiliari tecnici di polizia giudiziaria professor Antonio A. Rizzoli, docente di fisiologia umana dell'università di Padova e il medico veterinario dottor Roberto Venturini, perito del tribunale di Padova, hanno rilevato che:

a) nel box n. 2 dello stabulario si trovava solo la cartella clinica relativa ad un trapianto su maiale eseguito dal dottor Nicolò Bassi il 16 giugno 1987, esperimento non riportato nel registro «Vivisezioni maiali». Ciò si configura come violazione dell'articolo 4 della legge 12 giugno 1931, n. 924, modificata con legge 1° maggio 1941, n. 615;

b) risulta, dai registri del centro, che esperimenti dello stesso tipo (trapianti) vengono eseguiti su maiali e su cani. Ciò in violazione dell'articolo 1 della citata legge che vieta la vivisezione su cani e gatti «...salvo che essa sia ritenuta indispensabile per esperimenti di ricerca scientifica e non sia assolutamente possibile avvalersi di animali di altra specie»;

c) dai registri del Centro vivisezioni maiali relativi al periodo dal 12 gennaio 1987 al 18 giugno 1987 risulta che il 27 gennaio 1987 il prof. Maffei ha eseguito su due maiali due trapianti di fegato nello stesso giorno, per un totale di 960 minuti (16 ore). E questo non è il solo caso riportato sui citati registri;

i cani vengono forniti da anni al centro di chirurgia sperimentale dall'alleva-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 APRILE 1989

mento L. Fasolato — via Appia n. 98 — Abano Terme. La ditta, tuttavia, è in possesso solo della licenza per allevamento di conigli. Quindi, la vendita di cani deve considerarsi effettuata in via privata. Ciò in violazione degli articoli 83, 84 e 85 del regolamento di polizia veterinaria, che prescrivono che soltanto le autorità comunali sono preposte alla cattura e alla custodia di cani randagi. In relazione a ciò esiste anche la circolare del Ministero della sanità n. 136 del 6 luglio 1964, che recita: «... l'abuso (dell'acquisto di cani da privati) deve essere represso». Si attira l'attenzione sul fatto che sono stati rinvenuti nel corso dell'ispezione in argomento, corpi di cani di età adulta, cioè uno di circa 10 anni e due di circa 3-5 anni;

dai registri vivisezioni maiali e vivisezioni cani relativi al periodo suddetto risulta che molti animali sono stati sottoposti a vivisezione anche due volte e in un caso addirittura tre volte —

se intendano esaminare con urgenza il caso del Centro sperimentale di Padova e prendere seriamente in considerazione l'opportunità di chiudere il centro di chirurgia in attesa di renderlo rispondente ai dettami della legge 12 giugno 1931, n. 924, modificata con legge 1° maggio 1941, n. 615, ampiamente e complessivamente disattesa» (3-00734).

(10 marzo 1988).

Procacci, Boato, Ceruti, Scalia, Salvoldi, Bassi Montanari, Grosso, Cima, Mattioli, Donati, Filippini Rosa e Lanzinger, ai ministri della sanità, della pubblica istruzione, per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e dell'interno, «per sapere — premesso che:

il 16 luglio 1987, a seguito di giusta ordinanza del pretore di Padova in data 9 luglio 1987, è stata eseguita ispezione presso il centro di chirurgia sperimentale di Padova sotto il comando dell'ispettore capo di polizia giudiziaria di Padova, signor Luigi Carbone, unitamente agli ausi-

liari tecnici di polizia giudiziaria professor Antonio A. Rizzoli, docente di fisiologia umana presso l'università di Padova e dottor Roberto Venturini, medico veterinario perito del tribunale di Padova;

dai registri del centro suddetto, risulta che: a) dai registri di vivisezioni cani, nel periodo 12 gennaio-22 giugno 1987 sono stati sottoposti a vivisezione nove cani di cui (indicati sul registro con i numeri 5 e 6) due vivisezionati due volte, cioè: il n. 5: 26 gennaio 1987 — trapianto osseo — 40 minuti primi; 16 febbraio 1987 — espianto osseo — 20 minuti primi; soppresso il 16 febbraio 1987; il n. 6: 26 gennaio 1987 — trapianto osseo — 40 minuti primi; 16 febbraio 1987 — espianto osseo; 20 minuti primi; soppresso il 16 febbraio 1987. I cani indicati sul registro in argomento con i numeri 14, 24, 25, 26 sono stati sottoposti a ileostomia, ciascuno per 300 minuti primi (5 ore);

dalla relazione degli ausiliari tecnici di polizia giudiziaria relativa alla ispezione di cui sopra, si rileva tra l'altro che: a) all'apertura di alcuni sacchi si trovavano le carcasse di tre cani dalla apparente età uno di 8-10 anni e gli altri due di 3-5 anni. È davvero improbabile che cani di età così avanzata possano essere resi disponibili da ditte fornitrici di animali da esperimento per il centro di chirurgia sperimentale, bensì sembra più logico supporre una loro dubbia provenienza;

i cani risultano ufficialmente forniti al centro dall'allevamento per conigli ditta L. Fasolato, via Appia n. 98, Abano Terme. Detto allevamento è in possesso soltanto di licenza per allevamento conigli. Quindi, la vendita di cani al centro di chirurgia deve considerarsi effettuata in via privata in violazione degli articoli 83, 84, 85 del regolamento di polizia veterinaria, che prescrive che soltanto le autorità comunali sono preposte alla cattura e custodia dei cani cosiddetti randagi. In relazione a ciò, esiste anche la circolare del Ministero della sanità n. 136 del 6 luglio 1964, che recita: «L'abuso (dell'acquisto di cani da privati) deve essere represso»;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 APRILE 1989

dal registro vivisezione maiali relativo al periodo 12 gennaio-9 giugno 1987 risulta che sono stati sottoposti a vivisezione n. 46 maiali di cui: a) 11 risultano sottoposti ad interventi chirurgici per due volte; b) 2 risultano sottoposti per tre volte, cioè: i maiali indicati con il n. 21 (trapianto fegato) e n. 28 (trapianto pancreas) rispettivamente per un totale di 480 minuti primi (8 ore) e 760 minuti primi (13 ore circa!);

i registri del centro di chirurgia sperimentale sono redatti, in parte, a matita, quindi suscettibili di variazioni. Trattandosi di documenti ufficiali, questi non devono trovarsi in condizioni di alterazione, per essere conformi alla legge. Pertanto, si deve ritenere violato l'articolo 4 della legge sulla vivisezione del 12 giugno 1931, n. 924, modificata dalla legge n. 615 del 1° maggio 1941;

parte degli animali, una volta operati, viene trasportata ad Abano Terme presso il citato allevamento L. Fasolato (almeno dal 1985, come dichiarato dal tecnico del centro, signor Carpanese). In tal modo sono stati violati gli articoli 2 e 3 della citata legge che prescrive che la vivisezione deve essere eseguita sotto la responsabilità dei direttori di istituto e che gli animali, dopo l'intervento, devono essere eutanassati. Si deve ritenere altresì violato l'articolo 5 della medesima legge, prescrivente la sorveglianza da parte dell'autorità sanitaria provinciale sugli istituti in cui si praticano esperimenti su animali vivi. Tale sorveglianza, infatti, deve essere effettuata non sull'edificio in sé, ma sull'animale oggetto di sperimentazione. Ciò è vanificato dal fatto che gli animali operati vengono inviati ad Abano Terme presso l'allevamento L. Fasolato;

non è stato possibile appurare in quali forme e modi muoiano gli animali al di fuori del centro di chirurgia sperimentale. Durante il controllo autorizzato dal pretore erano mancanti alcuni animali. Ciò indica violazione degli articoli 2, 3 e 5 della citata legge nonché indirizzi di reato di cui all'articolo 727 del codice penale;

come dichiarato dal tecnico del centro,

signor Carpanese, qualsiasi vivisettore che sperimenti in altri luoghi si serve della cella-frigo del centro per depositare carcasse di animali senza preventivo controllo di ciò che viene lasciato. I tre cani rinvenuti (di cui due non registrati) nel corso dell'ispezione ne sono un esempio. Quanto precede indica come tutta la legge sulla vivisezione sia disattesa nella sua globalità —:

se ritengano accettabile che l'attuale legge sulla vivisezione — in vigore dal 1931 —, pur ampiamente permissiva e tollerante, sia disattesa nel suo contenuto globale;

se in considerazione delle violazioni sopracitate non ritengano imperativo e urgente sollecitare la chiusura del centro in attesa di renderlo rispondente ai dettami della legge 12 giugno 1931, n. 924, modificata dalla legge 1° maggio 1941, n. 615;

se intendano intervenire con urgenza per fare cessare la vendita di cani da parte della ditta L. Fasolato che, da notizie in possesso degli interroganti, continua tuttora a venderli per la cifra di un milione di lire per animale;

se intendano assumere iniziative atte a procedere contro l'autorità veterinaria preposta ai controlli per violazione dell'articolo 5 della succitata legge e dell'articolo 328 del codice penale («omissione di atti d'ufficio»), contro l'allevamento L. Fasolato, privo della specifica licenza di allevamento e vendita di cani, per violazione agli articoli 83, 84 e 85 del regolamento di polizia veterinaria (3-00756).

(6 aprile 1988).

Queste interrogazioni, che trattano lo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente.

L'onorevole sottosegretario di Stato per la sanità ha facoltà di rispondere.

MARIAPIA GARAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Presidente, colleghi, è doveroso premettere che queste interrogazioni investono problematiche connesse a

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 APRILE 1989

funzioni di specifica competenza delle strutture territoriali del servizio sanitario nazionale, a norma della legge n. 833 del 1978, e come tali sottratte alle attribuzioni ed alla diretta operatività del Ministero della sanità, il quale, in materia di vigilanza sulla pratica della sperimentazione o della vivisezione, può esercitare soltanto funzioni di indirizzo e coordinamento.

Tra l'altro, per rifarsi al caso in questione, proprio nella regione Veneto lo specifico settore risulta espressamente considerato dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 77, che attribuisce al settore veterinario delle unità sanitarie locali l'esercizio dei compiti di vigilanza sull'utilizzo degli animali da esperimento.

Si risponde quindi in base agli elementi di valutazione acquisiti dalla regione Veneto e da quelli inviati, per gli aspetti di proprio interesse, dai Ministeri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.

Sarebbe certamente inaccettabile ed inammissibile se, come asserito dagli interroganti, la pur vetusta normativa sulla vivisezione del 1931 fosse «disattesa nel suo contenuto globale». In realtà, le conclusioni alle quali è possibile giungere, in base all'insieme degli elementi acquisiti sulla segnalata vicenda, relativa al centro di chirurgia sperimentale dell'università di Padova, non sembrano in alcun modo giustificare tale affermazione.

Infatti, bisogna considerare innanzi tutto che, ai sensi di detta legge 12 giugno 1931, n. 921, modificata dalla legge 10 maggio 1941, n. 615, proprio agli istituti universitari in genere è consentito *ope legis* di effettuare le sperimentazioni sugli animali vertebrati a sangue caldo necessarie alla loro attività di ricerca, ma con l'obbligo della tenuta e della regolare compilazione di registri, sui quali è prescritta l'indicazione degli esperimenti effettuati.

È previsto tra l'altro che tali registri vengano trasmessi annualmente per un ulteriore riscontro ai Ministeri della sanità e della pubblica istruzione: si tratta di un adempimento che risulta a tutt'oggi sempre osservato dall'università di Padova. È superfluo ricordare che la stessa norma di legge, pur nella sua ormai palese

inadeguatezza, vieta la vivisezione e tutti gli altri esperimenti sugli animali vertebrati a sangue caldo quando non siano giustificati da obiettive esigenze di ricerca scientifica al fine di promuovere il progresso della biologia e della medicina sperimentale.

Risulta in tal senso dalle dichiarazioni pervenute dalla regione Veneto che il settore veterinario dell'unità sanitaria locale n. 21 di Padova, direttamente competente per territorio in base alla legge n. 833 e alla ricordata legge regionale n. 77 del 1980, ha effettuato ed effettua presso il centro di chirurgia sperimentale di Padova frequenti sopralluoghi e controlli, documentati dai relativi verbali, proprio per verificare il rispetto della legge n. 924 del 1931.

D'altra parte, il concreto riscontro della reale sussistenza degli scopi scientifici che giustificano tali pratiche comporta un esame sistematico e dettagliato delle richieste di detto centro di chirurgia, come degli altri istituti universitari, da parte dello stesso settore veterinario dell'unità sanitaria locale di Padova, che rilascia il nulla osta soltanto dopo aver acquisito il parere favorevole degli altri servizi interessati (settore età adulta e materno-infantile), tenuti a loro volta a verificare se le sperimentazioni previste rispondano alle condizioni di legge.

Tali garanzie a tutela degli animali parrebbero per altro confermate dagli obiettivi elementi di valutazione desumibili dalla documentazione informativa per il 1987, trasmessa dall'università di Bologna alla direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità. Infatti, sotto il profilo scientifico gli esperimenti interessati, illustrati con sintesi tecniche e riferiti a trapianti ed espunti di organi e di tessuti ed a biopsie epatiche, appaiono degni di rilievo, mentre l'esame delle pagine dei relativi registri (che, come detto, sono integralmente trasmessi in copia) sembra comprovare il rispetto dei protocolli al riguardo previsti, escludendo che le sperimentazioni praticate abbiano portato sofferenza agli animali.

In definitiva, sulla base della documen-

tazione e degli elementi di valutazione trasmessi al Ministero della sanità da parte della regione Veneto e dal Ministero della pubblica istruzione, le asserite infrazioni alla legge denunciate dagli interroganti sull'omessa trascrizione negli appositi registri dei tipi di esperimenti effettuati, sul commercio clandestino di animali nonché sui mancati riscontri del libro mastro, che dovrebbe riportare il numero, la provenienza, la specie, il sesso, la razza e l'età degli animali, non sembrano trovare conferma.

In particolare, dalla documentata relazione trasmessa dal Ministero della pubblica istruzione per l'università di Padova e riferita alla situazione di quel centro di chirurgia sperimentale all'atto dell'ispezione ivi effettuata dall'ispettore di polizia Carbone in data 16 luglio 1987, dopo l'esposto-denuncia dell'OIPA (organizzazione internazionale protezione animale) alla pretura di Padova, rispetto ai punti contestati, possono desumersi queste controdeduzioni.

In primo luogo, nel box del settore grandi animali era allora presente un solo maiale, sottoposto a trapianto di fegato dal professor D'Amico e regolarmente segnato negli appositi registri al termine dell'operazione.

In secondo luogo, gli esperimenti eseguiti sui cani, come si può constatare dalle relative autorizzazioni, sono stati assai pochi e, nei casi di assoluta necessità, conformi alla legge n. 924 del 12 giugno 1931.

In terzo luogo, ad eccezione del maiale sottoposto a trapianto, non vi erano altri maiali operati, degenti presso il centro; le registrazioni relative a due maiali sottoposti a trapianto nello stesso giorno riguardano la registrazione del donatore (che risulta deceduto nel giorno dell'intervento) e del ricevente, che decedeva a distanza dall'intervento.

Corrisponde inoltre al vero che animali, sottoposti ad interventi che richiedevano lunghe degenze post-operatorie, ritornavano all'allevamento di provenienza per mancanza di spazio nel centro e per una migliore stabulazione.

Questi animali venivano comunque controllati tre volte la settimana dagli sperimentatori e dal personale tecnico del centro.

In seguito, come risulta dai registri di carico e scarico, sono tutti ritornati presso il centro per la fine dell'esperimento e per la mattazione prevista a norma di legge.

I cani sono stati acquisiti dall'allevamento Fasolato, che risultava essere in regola con la normativa del comune di Abano Terme.

Comunque, dal giugno 1987 è completamente cessata la sperimentazione sui gatti e sui cani, questi ultimi per altro provenienti soltanto da allevamento e non randagi.

Le registrazioni di più interventi sullo stesso animale derivano dal fatto che vengono registrati come tali tutti gli atti compiuti sull'animale dopo il primo (biopsie, prelievi maggiori, il sacrificio). Questi interventi non debbono pertanto essere considerati come nuovi esperimenti.

Quelli trovati nei sacchi sono animali deceduti o sacrificati, che a norma di legge vengono rinchiusi in sacchi di materiale plastico e conservati in apposite celle frigorifere, fino al loro incenerimento presso il forno crematorio del macello comunale (tutto ciò risulta dalle bolle di scarico). Pertanto, il dubbio sul traffico clandestino di animali è infondato.

A fronte di tali elementi, il Ministero della sanità non dispone del rapporto dell'ispettore di polizia incaricato del relativo sopralluogo, quale ufficiale di polizia giudiziaria, né di quello conseguente alle successive indagini parallelamente svolte dall'unità sanitaria locale n. 21 di Padova, poiché entrambi risultano trasmessi a quella pretura, in riferimento all'avviata inchiesta penale, rispettivamente in data 11 agosto 1987 e 7 ottobre 1987.

Dalle altre comunicazioni pervenute in materia, si desume che, a conclusione di diversi accertamenti espletati, il pretore di Padova, il 18 aprile 1988, ha archiviato il procedimento penale pendente contro l'attività del locale centro di chirurgia sperimentale e contro l'allevamento Fasolato di Abano Terme, ai sensi dell'articolo 74 del

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 APRILE 1989

codice di procedura penale, non ritenendo configurabili ipotesi di reato nei fatti accertati e ordinando la trasmissione degli atti al sindaco di Padova, per quanto di sua competenza in ordine ad eventuali illeciti amministrativi.

Non si ha notizia di eventuali, conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie che siano state successivamente comminate da quelle autorità.

Tutto ciò sembra indurre ad escludere che possano essersi verificate irregolarità che giustifichino la proposta di chiusura del predetto centro di Padova, formulata dagli interroganti; tanto più nell'obiettivo considerazione dell'apporto fondamentale e non surrogabile assicurato dalla chirurgia sperimentale alla ricerca applicata, specialmente in una facoltà di medicina come quella di Padova, ed in relazione all'attività di quel dipartimento trapianti.

Vanno piuttosto considerate le favorevoli prospettive di ammodernamento potenzialmente connesse all'avvio di un processo di revisione normativa della struttura organizzativa del centro, per attribuirgli la figura giuridica di «centro servizi inter-istituti», a norma dell'articolo 90 della legge n. 382 del 1980.

Quanto finora esposto sulla base degli elementi di valutazione forniti dalle amministrazioni direttamente interessate, non impedisce, per altro, di rilevare le obiettive difficoltà e gli ostacoli di fatto derivanti dalla ricordata normativa vigente, senza dubbio largamente inadeguata, per operare più incisivi interventi di vigilanza nel settore della sperimentazione su animali, soprattutto se si vogliono definirne in concreto i limiti e le modalità.

A questo proposito, sia lecito ricordare che il Ministero della sanità, recependo anche le istanze delle varie associazioni di categoria e dell'opinione pubblica più sensibile, a partire dal 1970 ha tentato più volte, invano, di promuovere una nuova, moderna disciplina della sperimentazione su animali, sia con autonome proposte legislative sia contribuendo ad altre iniziative parlamentari.

L'ultimo schema di disegno di legge risale al 1984 ed era anche il più organico

poiché, recependo principi e soluzioni lungamente dibattuti in materia nel Consiglio d'Europa di Strasburgo, era inteso a disciplinare tutti gli aspetti della sperimentazione, contemperandone le obiettive esigenze scientifiche con quelle di una giusta considerazione e salvaguardia degli animali.

Tale compito è divenuto oggi ancor più urgente e costituisce, anzi, un impegno dovuto e vincolante per il Governo italiano, poiché entro il corrente anno dovrà essere formalizzato il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva CEE 86/609, concernente proprio la protezione degli animali utilizzati ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

Comunque, per effetto della direttiva, dovrà garantirsi in particolare che il numero degli animali impiegati a fini sperimentali sia ridotto al minimo, che tali animali siano adeguatamente accuditi, che non vengano loro inflitti inutilmente dolori, sofferenze, angoscia o danni durevoli, limitandone al minimo la portata laddove siano inevitabili.

PRESIDENTE. L'onorevole Ronchi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per l'interrogazione Tamino n. 3-00734, di cui è cofirmatario.

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente, prendo atto del fatto che il sottosegretario Garavaglia ha svolto una relazione piuttosto ampia e documentata. Tuttavia, mi sia consentito di dichiararmi insoddisfatto perché i fatti (o almeno alcuni) denunciati nelle interrogazioni di cui sono primi firmatari rispettivamente gli onorevoli Tamino e Procacci, concernenti identico argomento, sembrano difficilmente smentibili, anche se — lo ribadisco — prendo atto dell'ampiezza della risposta dell'onorevole Garavaglia.

Laddove si afferma che gli esperimenti non hanno portato sofferenza agli animali, oppure laddove si sostiene che non è vero che vi sono stati ripetuti interventi sui medesimi, risulta invece, da descrizioni dettagliate e, in particolare, dal registro vivisezione cani del centro, che nel periodo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 APRILE 1989

12 gennaio-22 giugno 1987 sono stati sottoposti a vivisezione nove cani, indicati sul registro con i numeri 5 e 6: due sono stati vivisezionati due volte (il numero 5, il 26 gennaio 1987, 40 minuti e il 16 febbraio 1987, 20 minuti e soppresso nella stessa data e il numero 6, il 26 gennaio 1987, per trapianto osseo, 40 minuti e per espianto osseo, 20 minuti, soppresso il 16 febbraio).

Credo che questa sia una descrizione troppo dettagliata per non essere per lo meno verosimile; così come, anche se il sottosegretario di Stato ha ribadito che l'allevamento Fasolato era autorizzato, risulta invece per denuncia che tale autorizzazione non si riferisce all'allevamento dei cani, bensì a quello dei conigli.

Quindi, resta il sospetto — che non è stato fugato — che in realtà si sia trattata di una vendita di cani in via privata da parte dell'allevamento Fasolato.

Tuttavia, convengo con l'onorevole Garavaglia sul fatto che la legge n. 924 del 1931 è del tutto carente, come è risultato evidente soprattutto in questo caso, rende difficili controlli adeguati e probabilmente lascia margini eccessivi ad un uso distorto degli animali per la sperimentazione.

Di qui la necessità, non più rinviabile — che anche lei, onorevole sottosegretario di Stato, ha richiamato — di recepire la direttiva comunitaria ed anche di riconsiderare complessivamente l'utilizzo degli animali per la vivisezione. Infatti, finché si resta nei parametri del minimo indispensabile, senza definire tale limite, i margini restano troppo ampi, sì da utilizzare animali anche quando non serve, anzi quando ciò risulta addirittura controproducente.

La Camera dei deputati ha già discusso di questo problema, sono stati recepiti ordini del giorno ed esiste un parere anche scientifico consolidato (non solo di ambientalisti o animalisti) secondo il quale gli esperimenti di vivisezione non sono utili né ai fini della chirurgia sperimentale né ai fini della sperimentazione per farmaci.

Infatti, troppo diverse sono le fisiologie e le patologie e sono ormai maturi metodi alternativi di sperimentazione e di ricerca.

Credo che anche su questo aspetto sia necessario discutere: occorre certamente regolare in maniera più precisa e limitare torture inutili contro animali, evitando anche di sopprimerli senza uno scopo effettivo. È altresì necessaria una ulteriore riflessione in ambiente scientifico sull'opportunità di mantenere la pratica della vivisezione degli animali.

Quindi, poiché la relazione del sottosegretario di Stato non ha comunque affrontato due punti importanti denunciati nella nostra interrogazione ed anche perché credo sia necessario un preciso impegno a superare l'utilizzo della vivisezione, ribadisco la nostra insoddisfazione per la risposta del Governo.

PRESIDENTE. L'onorevole Lanzinger ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per l'interrogazione Procacci n. 3-00756, di cui è cofirmatario.

GIANNI LANZINGER. Signor Presidente, il gruppo verde si dichiara insoddisfatto della risposta, pur dettagliata, fornita dal Governo alla nostra interrogazione.

L'insoddisfazione deriva da due ragioni: da un punto di vista generale, noi siamo per una filosofia decisamente favorevole ad una opzione abolizionista, in materia di vivisezione. Quindi, qualsiasi lodevole aggiustamento, rettifica, contemperamento o limitazione di questa pratica non andrebbe nella direzione che noi proponiamo e che la stessa cultura anche scientifica da tempo sollecita e cioè la totale abolizione di questa attività.

La vivisezione, infatti, risulta essere non soltanto un'inutile tortura nei confronti di esseri viventi, non soltanto un affronto alla natura, che è vita, ma anche — e a questo punto ci pare di poterlo dire con una certa fondatezza — una inutile ripetizione di tentativi maldestri compiuti in passato ed oggi del tutto obsoleti anche dal punto di vista scientifico.

Voglio evidenziare alcune lacune presenti nella risposta fornita dal sottosegretario Garavaglia, non perché io intenda connotare in senso negativo la sua diligenza, ma perché mi sembra che tali lacune siano il sintomo della limitatezza

della capacità e della strumentazione di cui il ministero dispone per l'attuazione di un controllo accurato in una materia così delicata, che per altro non rientra tra i suoi interessi principali.

Abbiamo ascoltato dal sottosegretario che alcune ipotesi hanno un carattere puramente presuntivo. Il Governo ritiene che non sussistano i reati perché è venuto a conoscenza delle assoluzioni da parte del pretore; allo stesso modo, ritiene che non vi siano atti illegittimi dal punto di vista amministrativo in quanto il sindaco di Padova non ha emesso alcun provvedimento di questo tipo. Il Governo ritiene tutto questo senza però saperne le ragioni. Mi domando per quale motivo non sia in grado di conoscere atti (chiediamo infatti una conoscenza di atti, non di impressioni) che pure sono stati già trasferiti dall'autorità giudiziaria (e sui quali quindi non vi è segreto istruttorio) a quella amministrativa. In questo caso, mi riferisco al sindaco come ufficiale del Governo, e quindi come suo organo di decentramento.

Per tale motivo, ritengo che la risposta fornita dal sottosegretario sia carente. Inoltre, mi sembra che al ministero sfugga (e ritengo che ciò non possa avvenire) che ormai il Parlamento ha imboccato una strada alternativa alla vivisezione, non solo perché si ritiene che la riforma della legge del 1931 sia inutile e che la direttiva CEE sia di minima salvaguardia e non certamente di indirizzo nei confronti della politica dello Stato e del Governo italiano in materia, ma anche perché nella legge finanziaria il Parlamento ha incoraggiato, con un sostanzioso finanziamento di 12 miliardi, l'uso di metodologie sperimentali senza fare ricorso ad animali.

Questo è un dato che il Governo non può trascurare, in quanto si tratta non solo di rettificare certe filosofie concernenti l'impiego di animali per la vivisezione, ma anche di utilizzare bene il denaro; e ciò non può essere fatto finché si considera accettabile, pur se emendabile, la legge n. 924 del 1931.

Sono queste le ragioni della nostra insoddisfazione; avremmo invece apprezzato alcuni segnali (che non sono venuti) di

disponibilità ad una inversione di tendenza che riteniamo sia ormai improcrastinabile.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Viti, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri dell'agricoltura e foreste e della sanità, «per conoscere — premesso che 2.500 tonnellate di grano radioattivo sono state sequestrate a Bari su nave greca, destinate a un pastificio materano;

considerato che la scoperta viene presentata come casuale, ancorché meritoria;

sottolineata l'estrema gravità della vicenda, per la quale si pone con urgenza l'assunzione di una inchiesta rigorosa ed esemplare —:

1) quali misure di controllo nei porti, nei centri di stoccaggio, nei mulini e nei pastifici siano state assunte o si intenda assumere per verificare se non siano state già esitate, distribuite e trasformate partite di grano inquinato;

2) quali iniziative di controllo si intenda assumere sui generi di lunga conservazione in arrivo in Italia, sui quali potrebbe incombere lo stesso pericolo riscontrato per il grano;

3) quali iniziative siano state assunte per coprire intrecci, responsabilità, interessi, complicità, omissioni così gravi ed intollerabili» (3-01128).

(3 ottobre 1988).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la sanità ha facoltà di rispondere.

MARIAPIA GARAVAGLIA, Sottosegretario di Stato per la sanità. Signor Presidente, colleghi, la vigilanza sulla salubrità delle sostanze alimentari in importazione compete di norma al Ministero della sanità che la esercita attraverso i propri organi periferici, individuabili negli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna per gli alimenti di origine animale, e negli uffici di sanità marittima, aerea e di confine nel caso degli alimenti di diversa origine.

A norma della legge n. 833 del 1978, spet-

tano invece alle unità sanitarie locali, quali strutture territoriali del servizio sanitario nazionale, i compiti operativi di vigilanza sulla produzione e sulla vendita delle sostanze alimentari di origine interna, ovvero già introdotte nel territorio nazionale.

Poste tali premesse, il Ministero della sanità interviene ovviamente ogni qualvolta ne ricorrano le condizioni per impartire istruzioni specifiche e mirate ai propri organi periferici, o almeno per richiamare l'attenzione degli assessorati regionali alla sanità su peculiari esigenze di vigilanza e di controllo di particolare urgenza o rilevanza.

In tal senso, a partire dall'episodio di Chernobyl, il Ministero della sanità ha inteso più volte interessare e sensibilizzare i propri organi periferici e gli assessorati regionali alla sanità per l'adozione di opportune misure di intensificazione della vigilanza e per l'esecuzione di controlli finalizzati a verificare il tasso di radioattività dei cereali, con particolare riguardo ai prodotti derivati e con l'invito a dare immediata comunicazione degli estremi di identificazione e dei referti di analisi che individuassero partite di alimenti con un contenuto di cesio 134 e di cesio 137 superiore ai limiti fissati dalla vigente normativa comunitaria. Riguardo infatti alle misure specifiche di salvaguardia adottate a tutela della salute dei consumatori nei confronti dei cereali e dei prodotti trasformati in importazione dai paesi dell'est e dell'Europa comunitaria, va ricordato che a seguito dell'incidente nucleare di Chernobyl, con il regolamento CEE 1707/86 (prorogato con i successivi regolamenti 3026/86, 624/87 e, da ultimo, 3955/87, del 22 dicembre 1987, applicabile fino al 10 dicembre 1989), il Consiglio delle Comunità europee ha fissato tolleranze massime di radiocontaminazione per i prodotti agricoli destinati ad alimentazione umana provenienti da paesi terzi. L'importazione di tali prodotti è quindi subordinata all'osservanza delle tolleranze massime previste, fissate, come somma di cesio 134 e di cesio 137 in 600 quanti/chilogrammo per tutte le sostanze alimentari, con le uniche ecce-

zioni dei latti e delle altre sostanze destinate all'alimentazione particolare dei lattanti durante i primi mesi di vita, per i quali il limite massimo tollerato è pari a 310 quanti/chilogrammo.

A norma del regolamento CEE 3955/87, gli stati membri dovevano procedere ai conseguenti controlli secondo criteri rapportati al livello di contaminazione del paese di origine dei prodotti esportati, mentre più dettagliate modalità di applicazione sono state successivamente indicate dal regolamento CEE 1983/88, che nel punto 2 del relativo articolo 1, prevede l'esecuzione di controlli «a sondaggio» secondo precisi criteri. L'intensità dei controlli viene determinata dalle autorità di ciascun paese membro, tenendo conto in particolare del grado di radiocontaminazione subita dai paesi di origine per effetto dell'incidente nucleare di Chernobyl, delle caratteristiche dei prodotti in arrivo, dei risultati di precedenti controlli e dell'eventuale presentazione di un titolo di esportazione rilasciato dalle competenti autorità del paese esportatore ed attestante che i prodotti in esportazione cui espressamente si riferisce rispettino le tolleranze massime ammesse dalle norme comunitarie.

Quando i controlli così effettuati all'arrivo consentono di accertare e di contestare per una determinata partita di alimenti il superamento delle tolleranze massime ammesse, le autorità responsabili possono decidere di respingerla o di distruggerla. Le autorità di ciascun stato membro possono esonerare da tali controlli le partite di alimenti per i quali risultino fornite prove adeguate e soddisfacenti dell'inesistenza di qualsiasi rischio di contaminazione, essendo stati prodotti o raccolti in data anteriore al 26 aprile 1986. Ogni accertato superamento delle tolleranze massime consentite per un determinato prodotto originario di un paese terzo comporta automaticamente l'intensificazione dei controlli sulle successive partite dello stesso prodotto provenienti da quel paese.

In realtà va sottolineato che si tratta di criteri cautelari, cui il Ministero della sanità ha sostanzialmente ritenuto di atte-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 APRILE 1989

nersi sin dal primo periodo successivo all'incidente nucleare di Chernobyl, nel diramare istruzioni ai propri organi di confine sui controlli della radiocontaminazione dei prodotti vegetali in genere, estendendone di fatto l'applicazione per maggiore cautela, anche a rischio di possibili censure da parte della Commissione CEE, ai prodotti di provenienza comunitaria, e prevedendo, se necessario, l'intensificazione dei controlli sia in fase di importazione sia in campo nazionale per le sostanze alimentari che presentassero valori di radioattività superiori alle tolleranze fissate o anche valori che potessero comunque apparire sospetti.

E proprio nel settore della vigilanza sui cereali, quali sostanze suscettibili di più lungo immagazzinaggio e di prolungata conservazione e come tali da considerare con più attenzione ai fini di una eventuale radiocontaminazione, e particolarmente su quelli di provenienza greca, è stata più volte richiamata l'attenzione sia degli organi sanitari di frontiera e degli assessorati alla sanità delle regioni per gli adempimenti di propria competenza sia delle associazioni di categoria interessate per ogni opportuna sensibilizzazione e conseguente responsabilizzazione sul problema dei propri associati, sì da attuare nello stesso tempo forme di controllo ufficiale e di autocontrollo da parte degli operatori, evitando l'introduzione e la possibile commercializzazione di prodotti contaminati.

I riscontri ufficiali effettuati in modo sistematico in fase di importazione nei mesi successivi all'incidente nucleare di Chernobyl, alla luce dei reperti analitici che, in particolare per il frumento, evidenziavano di norma valori molto inferiori ai limiti tollerati anche per le sopravvenute disposizioni comunitarie prima ricordate, sono stati successivamente effettuati a sondaggio, non soltanto a fine di vigilanza ma anche a scopo conoscitivo per seguire l'andamento nel tempo della radiocontaminazione degli alimenti.

È rimasta nondimeno impregiudicata, e non a caso, l'esigenza di controlli più attenti ed incisivi nei riguardi dei prodotti agricoli di provenienza greca. Grazie a tali

controlli, infatti, già nel periodo compreso tra il luglio 1986 e la fine di maggio 1988 era stato possibile individuare, segnalare, come prescritto, alla Commissione delle Comunità europee e respingere, o in ogni caso porre sotto sequestro, cinque partite di grano duro di provenienza greca pervenute, rispettivamente, nei porti di Catania, Siracusa, la Spezia e Manfredonia, con livelli di radiocontaminazione superiori ai limiti di tolleranza previsti.

Si deve anche sottolineare che nel caso della seconda partita irregolare esportata attraverso il porto di Catania, ivi pervenuta il 27 maggio 1988, l'esecuzione dei controlli di laboratorio ha assunto una rilevanza del tutto peculiare e determinante ai fini della tutela della pubblica salute, poiché tale partita era stata già nazionalizzata ed immessa nei silos della Silos granari s.p.a. di Catania, in base ad un certificato sanitario di scorta, regolarmente rilasciato dalle autorità del paese esportatore, ma evidentemente inattendibile, che attestava per essa livelli di radiocontaminazione compresi nei limiti di tolleranza fissati dal regolamento comunitario.

Il provvedimento di sequestro che ne è derivato, con conseguente indagine affidata ai nuclei antisofisticazione e sanità dell'arma dei carabinieri, ha anzitutto impedito che il prodotto potesse essere destinato abusivamente ad impieghi alimentari.

Tutto ciò consente di affermare che il successivo, più clamoroso episodio del 23 settembre 1988, cui si riferisce l'interrogante, allorché è stato accertato un elevato livello di radiocontaminazione di un'altra partita di grano di provenienza greca giunta nel porto di Bari con la motonave *Alexandria*, lungi dal risultare casuale, non ha certo colto di sorpresa l'amministrazione sanitaria, giungendo anzi a conferma ed a giustificazione dei criteri di preoccupata attenzione e di estrema cautela ai quali, come si è già detto, essa ha sempre ritenuto di informare la propria linea di condotta in questo delicato settore dopo l'incidente nucleare di Chernobyl.

Perciò la successiva inchiesta penale al riguardo, avviata dalla procura della Re-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 APRILE 1989

pubblica di Bari, costituisce soltanto espressione dovuta di un'autonoma potestà dell'autorità giudiziaria dinanzi a fatti penalmente rilevanti cui sarebbe infondato attribuire qualsiasi carattere surrogatorio di mancate iniziative amministrative delle autorità sanitarie, in realtà mai venute meno nel tempo.

In tal senso, prendendo ulteriore spunto dal giustificato allarme suscitato dall'episodio di Bari quasi due anni e mezzo dopo l'incidente di Chernobyl, là dove la rilevante contaminazione riscontrata si riferisce ad un prodotto falsamente dichiarato proveniente dal raccolto stagionale 1988, il Ministero della sanità è tornato a ribadire alla Commissione CEE, con comunicazione ufficiale, per il tramite del ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e del Ministero degli affari esteri, la perdurante validità delle proprie posizioni di rigorosa cautela più volte espresse nei confronti delle esportazioni di grano dalla Grecia, prospettando altresì i rischi evidenti che apparenti scambi intercomunitari potessero fornire copertura sanitaria a prevedibili triangolazioni con paesi terzi.

Da ultimo, per effetto dei conseguenti contatti ufficiali con le autorità militari e delle successive intese intercorse in un'apposita riunione interministeriale tenuta il 13 gennaio 1989 presso quel dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono state concordate soluzioni tuttora operanti che possono così riassumersi: è stata confermata l'esigenza di controlli sistematici in fase di importazione sul livello di contaminazione radioattiva delle partite di grano provenienti dalla Grecia; attraverso iniziative diplomatiche promosse dal Ministero degli esteri per sensibilizzare il governo greco si dovrà giungere ad un incontro bilaterale a livello di esperti per chiarire i termini del problema e definire le modalità tecniche in vista di una eventuale certificazione da rilasciarsi in modo esauriente, documentato e responsabile dalle competenti autorità elleniche.

La rinuncia da parte del Ministero della sanità a controlli di tipo sistematico in fase di importazione sulle partite di grano di

provenienza comunitaria, per la possibile anomala radiocontaminazione, soprattutto legata al sospetto di triangolazioni commerciali con paesi terzi, resta subordinata, senza pregiudizio di quelli a sondaggio, alla condizione che ogni partita sia scortata da un certificato della qualificata e competente autorità del paese esportatore, che ne attesti il livello di contaminazione in conformità del regolamento CEE 1983/88, con l'intesa del Ministero degli esteri di promuovere, per ciascun stato membro, la notificazione ufficiale dei laboratori pubblici abilitati a rilasciare tale certificazione.

Tutto ciò, in definitiva, dovrebbe precludere — sempre che sia mai esistita — ogni ulteriore prospettiva di quella che l'interrogante ha definito la «grano *connection*».

PRESIDENTE. L'onorevole Viti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

VINCENZO VITI. Sono grato al Governo per la puntualità con la quale ha risposto alla mia prima interrogazione.

Quella cui ho fatto riferimento è una storia punteggiata da fatti e colpi di scena che si sono susseguiti nel tempo e che meriterebbero una puntualizzazione ancora più argomentata e precisa.

Sono grato al Governo anche per aver effettuato un puntuale riferimento ai regolamenti comunitari ed alle iniziative che ha inteso assumere in via istituzionale, perché si eserciti un controllo più penetrante su traffici di questa dimensione, che comportano una obiettiva pericolosità per un paese quale l'Italia.

Tuttavia, anche al di là della puntuale presa di posizione del Governo, ritengo debba essere sottolineata la persistenza di alcune ragioni di ulteriore allarme e preoccupazione.

Debbo innanzitutto rilevare il ritardo con cui tale prima risposta giunge rispetto a clamori, polemiche ed iniziative giudiziarie che hanno accompagnato la scoperta dei primi carichi di grano in arrivo in Italia; in secondo luogo, il pregiudizio che il sospetto esistente intorno al traffico di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 APRILE 1989

grano reca all'industria alimentare italiana nonché il danno che esso produce su prodotti che sono, come è noto, di largo consumo ed esportazione.

Voglio altresì rilevare l'emergere di disfunzioni operative, al di là della buona volontà e della efficienza manifestate dal Ministero della sanità, circa il coordinamento che invece dovrà essere, in avvenire, più efficace e penetrante.

Credo che all'onorevole sottosegretario non sfugga che ci troviamo di fronte ad un *puzzle* di inquietanti dimensioni internazionali e che i fatti ai quali abbiamo assistito sono di estrema gravità. Le risposte non potranno pertanto essere inadeguate.

Anche se la scoperta del grano radioattivo sequestrato a Bari non è stata casuale, perché preceduta da un efficace e tempestivo controllo sui fatti avvenuti, qualche tempo prima, a Catania, si postula tuttavia la messa in atto delle misure alle quali si è riferito il rappresentante del Governo e che ritengo debbano dispiegarsi in tutta la loro efficienza ed efficacia. Troppe storie di improvvise ricchezze si celano dietro traffici di tal genere perché si possa rimanere insensibili o accontentarsi di risposte, sia pure argomentate, quali quelle che abbiamo ascoltato stamane.

In conclusione, ritengo che ci troviamo dinanzi all'esigenza di riproporre alcuni inquietanti interrogativi. Vorrei quindi formulare una proposta, per altro contenuta in una ulteriore interrogazione che ho presentato stamane. Si tratta di conoscere le piste, le aree di conservazione e di stoccaggio dell'intera massa di grano contaminato a seguito della vicenda di Chernobyl. Dov'è questo grano, che piste ha seguito, quali direzioni ha assunto tale traffico, quali aree ha interessato maggiormente, chi effettua un compendio di tali quantità e degli effetti che sono in qualche modo connessi al traffico? Credo che tali quesiti pongano l'esigenza, assolutamente inderogabile, di una iniziativa del Governo, che assume un rilievo internazionale. Di essa ho fatto menzione in una serie di interrogazioni; spero che vi sia presto una risposta, anche al di là della puntuale e

direi argomentata posizione assunta stamane dall'onorevole Garavaglia.

La mia proposta è che il Governo, attraverso una iniziativa amministrativa o legislativa (in caso contrario, sarebbe il Parlamento ad assumersene la responsabilità), costituisca una commissione d'indagine per accertare, in primo luogo, la dimensione del traffico di grano, che ha finora interessato il nostro paese ed i centri di trasformazione che ne hanno fino ad oggi beneficiato; in secondo luogo, la provenienza, le solidarietà — anche internazionali — le tolleranze, le complicità e le forme di collaborazione che tale traffico ha incontrato in Italia, al di là del lodevole lavoro che la magistratura sta compiendo e che si è tradotto in alcune condanne, per la verità non esemplari ma che tuttavia danno il segno di una apprezzabile direzione di marcia; in terzo luogo, lo stato delle misure operative di vigilanza, di prevenzione, di intervento e di dissuasione, che si intende mettere in atto realizzando un raccordo non solo a livello interministeriale ma anche tra governi europei, magari con l'individuazione di una autorità preposta al coordinamento, anche per far fronte al presumibile abbassamento della guardia che consegnerà all'allargamento del mercato e al procedere dell'integrazione economica europea. Infine, nel ringraziare il Presidente per avermi concesso il tempo necessario a completare il mio pensiero, ritengo che il quarto ed ultimo obiettivo dell'attività d'indagine della commissione che potrebbe essere costituita dal Governo, dovrebbe riguardare lo stato delle strutture istituzionali operative preposte al controllo del mercato del grano, sulle quali viene istruito — talvolta sommariamente — un processo alimentato da sospetti comunitari che meritano risposte più puntuali.

In conclusione, mi pare che non si possa non prendere atto di questo allarme e delle esigenze alle quali mi sono richiamato e che il Governo non possa che condividere il fondamento e la necessità di una risposta al riguardo.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 APRILE 1989

degli onorevoli Donati, Procacci, Bassi Montanari e Lanzinger, ai ministri della sanità e dell'agricoltura e foreste, «per sapere — premesso che:

il giorno 21 ottobre 1988 sono state ricoverate sei persone, di cui una estremamente grave ed in stato comatoso a causa delle esalazioni di un pesticida utilizzato per disinfestare i locali del deposito Agip di Gaeta;

la disinfestazione è avvenuta con l'uso del micidiale pesticida Kimol 80, le cui esalazioni anziché esaurirsi in tempi brevi hanno provocato l'intossicazione del direttore e dei cinque dipendenti dell'azienda petrolifera;

la polizia sta conducendo una inchiesta sulle cause e le responsabilità del grave incidente. Anche la USL LT/6 sta svolgendo accertamenti, in quanto l'episodio ripropone il problema della sicurezza sul posto di lavoro;

non risulta esistere alcuna regolamentazione su questo tipo di operazioni e di aziende, sulle modalità, quantità e qualità di svolgimento, tipo di prodotti utilizzati;

inoltre l'impresa che ha svolto l'opera di disinfestazione ha espresso sorpresa per l'accaduto in quanto il pesticida Kimol 80 è comunemente usato anche in scuole ed edifici pubblici e privati contro zanzare, mosche ed insetti di vario tipo e questo rende ancora più urgenti il controllo di queste operazioni;

la regione Marche ha approvato una legge in cui si proibisce l'uso dei pesticidi nei centri abitati —:

1) quali iniziative intenda assumere affinché venga sospeso immediatamente l'uso di pesticidi e sostanze biocide di sintesi nella disinfestazione di edifici e locali pubblici e privati;

2) se si intenda predisporre una regolamentazione che promuova ed ammetta l'uso esclusivo di sostanze naturali (insetti predatori, etc.) per questo tipo di operazioni per salvaguardare la salute di tutti i cittadini;

3) se si intenda assumere iniziative

anche di ordine legislativo sull'esempio della regione Marche affinché si proibisca l'uso dei pesticidi nei centri abitati» (3-01191).

(26 ottobre 1988).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la sanità ha facoltà di rispondere.

MARIAPIA GARAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la giusta esigenza di far luce sulle cause e di individuare le responsabilità del deprecabile incidente verificatosi a Gaeta nello scorso ottobre, quando sono rimaste intossicate sei persone per effetto delle esalazioni nocive sviluppatesi durante la disinfestazione dei locali di quel deposito AGIP, non giustifica l'affermazione secondo cui non esisterebbe alcuna normativa su questo tipo di operazioni, sulle relative modalità di svolgimento e sul tipo di prodotti da impiegare.

Anche il Kimal 80 (e non Kimol 80), infatti, al pari di ogni altro prodotto simile, in attuazione dell'articolo 189 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 è stato assoggettato a registrazione dal Ministero della sanità come presidio medico-chirurgico.

Il relativo provvedimento, a suo tempo rilasciato, con il n. 7931, a favore dell'impresa titolare Colkim di Ozzano Emilia (Bologna), ne consente l'impiego a dosi di concentrazione molto ridotte come insetticida: 0,3-0,6 per cento contro le zanzare ed 1 per cento contro le mosche, le blatte, eccetera.

La stessa etichetta riportata sulle confezioni, ed approvata dal ministero come allegato — parte integrante del decreto di registrazione del formulato — reca le seguenti avvertenze: «Il prodotto è tossico se ingerito od inalato; lavarsi abbondantemente con acqua e sapone dopo il trattamento; usare maschera, guanti e tuta lavabile; conservare il prodotto nella confezione originale, in luogo chiuso ed inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; non contaminare alimenti, bevande, mangimi; non usare nelle stanze

dove si soggiorna o si dorme; non usare in agricoltura».

Alla luce delle caratteristiche di composizione del prodotto e delle valutazioni tecnico-sanitarie ed in particolare tossicologiche emerse all'atto del rilascio del relativo provvedimento di registrazione, le vincolanti modalità di impiego ora richiamate in base alle indicazioni obbligatorie sulle confezioni, se integralmente e correttamente applicate, possono ritenersi sufficienti.

Quindi, in attesa delle risultanze ufficiali dell'inchiesta condotta dagli organi della polizia di Stato e di quelle desumibili dagli accertamenti svolti nell'ambito delle proprie specifiche competenze in materia dall'unità sanitaria locale competente per territorio, delle quali non è stato ancora informato il Ministero della sanità, potrebbe ipotizzarsi che l'episodio di intossicazione acuta si sia verificato in realtà per l'erroneo dosaggio del prodotto, ovvero per l'inosservanza delle corrette cautele d'impiego o per una incompleta od impropria applicazione. Ciò tanto più se si considera che il prodotto è a base di malathion, principio attivo di relativa tossicità (terza classe) ma di grande efficacia come insetticida-disinfestante che, proprio per le sue complessivamente positive caratteristiche d'impiego (favorevole rapporto rischio-beneficio, se impiegato nel rispetto delle cautele prescritte), risulta consigliato anche in sede di Organizzazione mondiale della sanità per specifiche disinfestazioni massive.

I competenti servizi del Ministero della sanità, comunque, per l'eventuale adozione di ulteriori indicazioni cautelari in sede d'impiego di tale presidio medico-chirurgico, hanno ritenuto opportuno interpellare l'Istituto superiore di sanità perché ne effettui un aggiornato e specifico controllo sulla tossicità ambientale.

In attesa di tali nuove risultanze, secondo il parere preliminarmente espresso dall'istituto, è stata inoltre avviata la procedura per la integrazione delle attuali prescrizioni cautelari d'impiego del prodotto riportate sulle confezioni, con l'ulte-

riore avvertenza della necessità di allontanamento delle persone durante la fase di trattamento, per i rischi connessi alla sua tossicità. Si tratta, per altro, di un'indicazione che rende soltanto più esplicita una misura cautelare già implicita ed ovvia, e tanto più per imprese specializzate in questi trattamenti, in base alle prescrizioni cui è attualmente vincolato l'impiego del prodotto, laddove è previsto — fra l'altro — per gli addetti l'obbligo di usare maschera, guanti e tuta lavabile.

È giusto ricordare, infine, che ulteriori positive misure cautelari a tutela della salute e dell'ambiente potranno derivare in generale nel settore dei presidi medico-chirurgici di questo tipo, e soprattutto in quello degli antiparassitari agricoli e dei presidi sanitari delle sostanze alimentari immagazzinate, dalla piena applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, che (recependo le direttive CEE nn. 631 del 1978, 187 del 1981 e 291 del 1984, sulla classificazione, sull'imballaggio e sull'etichettatura dei preparati antiparassitari pericolosi) fissa nuovi e più specifici criteri per la classificazione degli stessi e, in particolare, per l'indicazione delle avvertenze relative ai rischi ed ai consigli di prudenza, da riportare sulle confezioni di ciascun preparato in funzione delle caratteristiche dei suoi costituenti. Si tratta di una normativa, in fase di attuazione, vincolante per tutti gli antiparassitari, ivi compresi — a maggior ragione — quelli di più vecchia introduzione.

L'insieme delle considerazioni espresse vale a chiarire che i prodotti impiegati come insetticidi e disinfestanti, contro parassiti animali di ogni tipo negli edifici e nei locali pubblici e privati, lungi dall'essere — come asserito — incontrollati e sprovvisti di regolamentazione, sono in realtà soggetti, attraverso l'obbligatoria registrazione come presidi medico-chirurgici, ad un rigoroso regime di vincoli e di controlli tecnico-amministrativi, che interessa — direttamente o indirettamente — tutte le fasi, dalla produzione all'impiego.

I compiti operativi di vigilanza nel settore sono demandati alle unità sanitarie locali, ma — come in tutti i casi in cui l'osservanza delle cautele prescritte per l'uso di determinati prodotti sia lasciata, per forza di cose, allo scrupolo ed alla diligenza dei singoli utilizzatori — è difficile prevenire i rischi connessi a sempre possibili comportamenti di privati colpevolmente irresponsabili o negligenti.

Diverso è il caso, invece, delle imprese specializzate per tali trattamenti che, quali utilizzatori professionali di questi prodotti e tanto più quando si trovino ad operare (come in prevalenza accade) in ambito pubblico e comunque in ambienti di lavoro ed a contatto con comunità o collettività varie, sono ovviamente tenute alla più scrupolosa osservanza delle prescritte cautele d'impiego non soltanto per deontologia professionale, ma anche in ottemperanza alle condizioni ed ai vincoli imposti dalle autorizzazioni amministrative cui è subordinato l'esercizio della loro attività. Ogni grave inadempienza accertata del resto, indipendentemente dalle possibili conseguenze sotto il profilo penale, potrebbe giustificare in campo amministrativo la sospensione o la revoca delle autorizzazioni rilasciate, con conseguente inibizione di tali attività.

Non si conosce la legge della regione Marche cui vien fatto riferimento, ma deve presumersi che l'oggetto del divieto d'impiego nei centri abitati riguarda gli antiparassitari agricoli. Risulterebbe oggi, infatti, impossibile e contraddittorio vietare, come viene proposto, l'uso di pesticidi chimici, da intendersi per quanto detto come «presidi medico-chirurgici» registrati, nella disinfezione di locali pubblici e privati, trattandosi per l'appunto di prodotti di cui si autorizza la produzione, il commercio e l'impiego, con l'osservanza rigorosa delle cautele imposte a tutela della salute umana, proprio per tali specifiche esigenze in ambito civile, laddove il settore agro-produttivo è invece proprio degli antiparassitari agricoli.

In questo più ampio e specifico ambito, d'altronde, come è emerso anche nel corso del recente dibattito parlamentare dedi-

cato ai problemi dell'inquinamento indotti dall'atrazina e da altri diserbanti, non manca il sostegno ad iniziative (lotta fitopatologica integrata, cosiddetta agricoltura biologica) dirette a promuovere, in prospettiva, l'impiego almeno parziale di soluzioni alternative agli antiparassitari agricoli chimici. Invece, proprio nel settore degli insetticidi — disinfestanti in campo civile — lo stato attuale delle conoscenze sulle possibili sostanze naturali alternative agli attuali presidi medico-chirurgici non sembra ancora offrire prospettive tali da legittimare aspettative di una radicale sostituzione di questi ultimi in tempi brevi. E tanto più se si considera, obiettivamente, che, a fronte di un rapporto rischio-beneficio in genere ad essi favorevole (rilevante efficacia, con effetti tossici ridotti ed agevolmente controllabili, a tutela della salute umana nell'osservanza delle cautele prescritte, effetti di contaminazione ambientale comunque contenuti anche nelle ipotesi più gravi), la funzione da essi esplicata assume spesso notevole rilevanza anche come indispensabile misura di profilassi sanitaria.

PRESIDENTE. L'onorevole Lanzinger ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per l'interrogazione Donati n. 3-01191, di cui è cofirmatario.

GIANNI LANZINGER. Signor Presidente, mi limiterò a poche osservazioni pur essendo l'argomento suscettibile di una vasta indagine preclusa dai ristretti tempi della replica.

Il fatto che il Governo non conosca una legge regionale è cosa di facile soluzione: forniremo al Governo il testo della legge della regione Marche che abbiamo richiamato nell'interrogazione. Quello che ci preoccupa di più, invece, è che, di fronte all'esigenza di garantire la pubblica incolumità attraverso misure di prevenzione di incidenti ed infortuni, ci si attenga ad una cautela puramente apparente, qual è quella di riportarsi alle indicazioni inserite nell'etichetta.

Se un comportamento di questo genere fosse seguito dai privati, verrebbe annien-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 APRILE 1989

tata tutta la logica della prevenzione dai rischi derivanti da fattori aggressivi, quali indubbiamente sono i pesticidi. Noi e l'opinione pubblica chiediamo non soltanto di punire chi non legga l'etichetta.

A questo proposito e per inciso (ma mi sembra che anche questo argomento sia parte del dibattito), desidero far notare la palese contraddizione esistente nel nostro paese: le etichette sono scritte esclusivamente in lingua italiana, mentre la Repubblica non solo tollera, ma tutela le minoranze linguistiche che non sono, per altro, in grado di leggere le prescrizioni cui facciamo riferimento. Si tratta di una vecchia questione ed io, onorevole sottosegretario, non capisco perché in certe zone, ad esempio l'Alto Adige dal quale provengo e dove in alcune aree contadine non si capisce l'italiano, le etichette dei pesticidi e degli insetticidi debbano essere scritte in italiano, cosicché gli utenti non possono neppure adottare quella cautela che si affida alla diligenza dei singoli. Noi, però, non sollecitiamo quest'ultima bensì la diligenza pubblica.

Noi chiediamo che il Governo adotti le necessarie misure per impedire un tale rischio. E non ci riferiamo soltanto alla ribadita necessità di essere attenti, seguendo il calcolo — per altro di indicibile freddezza — dei rischi-benefici, per cui il rischio è quello di andare al Creatore mentre il beneficio è quello di ripulire un luogo anche pubblico (non solo una casa privata) dai parassiti. A nostro parere, il rapporto rischi-benefici deve essere diversamente congegnato, così che il rischio sia, per quanto possibile, escluso da misure preventive, tali da impedire anche l'errore. È questa, infatti, la ragione stessa di ogni attività pubblica di prevenzione degli infortuni. L'errore possibile dev'essere previsto nel calcolo del rischio, ed è il Governo che deve adottare misure tali da impedire che il possibile errore provochi l'infortunio sul lavoro, l'incidente o la malattia grave, come nel caso denunciato.

L'utilizzazione del pesticida Kimol 80 per la disinfestazione di scuole ed edifici pubblici e privati non viene messa in dubbio da parte del Governo, così come

non viene negato il suo elevato grado di tossicità. Noi non riteniamo che il problema si risolva semplicemente con una etichetta che consigli l'uso di maschere, guanti ed altre precauzioni, se poi si continua a vendere il prodotto come un qualsiasi articolo di drogheria.

Non a caso oggi la pubblica opinione è investita di una proposta referendaria che tende a privare il Ministero della sanità di un potere discrezionale che ai più pare sia stato esercitato con troppa leggerezza, al punto che i limiti di tolleranza consentiti in questo caso, come in quello più generale dei pesticidi, rappresentano una licenza di rischio, anziché un divieto.

Sono queste le ragioni per le quali non siamo soddisfatti della risposta fornita dal sottosegretario, che al riguardo non ha esposto certezze. Noi vorremmo che sulla necessità di tali certezze il Governo meditatesse, per adeguare la sua azione alle esigenze segnalate.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Del Donno e Baghino, al ministro della sanità, «per sapere:

se, nella variegatura di situazioni che emergono nel nostro territorio, non si può richiamare l'attenzione sulla necessità di colmare il vuoto di conoscenze nei settori relativi a nuovi comportamenti o condizioni di vita;

se, in particolare, saranno sviluppate ricerche sulla fisiopatologia nutrizionale di quei gruppi che, nelle mutate condizioni della società, appaiono vulnerabili, come le donne in età fertile e soprattutto le persone al di sopra dei 65 anni di età. È indubbio tuttavia che i rapporti fra nutrizione ed epidemiologia, la tendenza al sovraconsumo e l'associata riduzione dell'attività fisica contribuiscono al cumulo di grassi nel corpo, elevando l'incidenza del sovrappeso e dell'obesità fin dall'infanzia» (3-00712).

(3 marzo 1988).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la sanità ha facoltà di rispondere.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 APRILE 1989

MARIAPIA GARAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'ampio ambito dell'educazione sanitaria — che, come meglio illustrato in risposta ad altra interrogazione in questa stessa seduta, costituisce lo strumento per realizzare una consapevole coscienza sanitaria nella popolazione e per attuare, con essa, quegli intenti di salvaguardia preventiva della pubblica salute compresi fra gli obiettivi fondamentali del Servizio sanitario nazionale — può e deve esservi posto anche per opportuni interventi intesi a rilevare ed a studiare tutti quei nuovi comportamenti e quelle nuove condizioni di vita da cui è peculiarmente caratterizzato il tempo presente, allo scopo di individuarne le problematiche di maggiore urgenza e rilievo e di proporre, almeno, ogni conseguente e necessario correttivo.

In questo senso è apparsa quanto mai attuale la conoscenza dei rapporti tra abitudini alimentari e salute, oggi in piena evoluzione grazie a numerose attività di ricerca in corso di sviluppo nel nostro paese.

Proprio in questo ambito si inquadrano le ricerche di fisiopatologia nutrizionale di taluni gruppi di popolazione ritenuti più vulnerabili dall'interrogante (donne in età fertile, anziani), riguardo alle quali va ricordato che il Ministero della sanità, attraverso i propri servizi competenti, segue attentamente la letteratura scientifica in materia, promuovendo e finanziando, nei limiti dei propri attuali compiti istituzionali, alcune ricerche condotte presso istituti universitari di riconosciuto valore.

In particolare nel 1987 il Ministero della sanità ha finanziato ricerche sui modelli nutrizionali degli anziani, per una somma complessiva di 137 milioni di lire.

Va ricordato inoltre, sul piano più generale, che l'Istituto nazionale della nutrizione ha svolto una grande inchiesta sulle abitudini alimentari di molte migliaia di famiglie campione, scelte in tutto il territorio nazionale.

Lo stesso Istituto ha costituito nel 1985 un gruppo di lavoro per definire le linee guida per una dieta sana degli italiani. Le

conclusioni dei lavori sono state presentate in un convegno tenutosi nell'ottobre del 1986: è stato poi stampato un opuscolo destinato alla popolazione, intitolato «Linee guida per una sana alimentazione italiana».

Più in particolare, nell'ambito del progetto finalizzato del CNR «Medicina preventiva e riabilitativa 1982-1987», è stata sviluppata una linea di ricerca denominata «Alimentazione e stato di salute degli anziani», i cui risultati sono pubblicati negli atti del IX congresso dell'Unione italiana contro l'obesità, tenutosi ad Albano nel maggio 1986. Un sottoprogetto dedicato all'alimentazione dovrebbe altresì far parte del prossimo progetto finalizzato di medicina preventiva.

Inoltre, da parte dell'Istituto superiore di sanità ed a cura del laboratorio di epidemiologia e geostatistica sono in corso ricerche, condotte su campioni di popolazione, intese a porre in relazione le abitudini alimentari individuali con la speranza di vita e la mortalità derivante da tutte le cause e da cause specifiche.

Risulta senza dubbio auspicabile che, in prospettiva, più ampi fondi possano essere destinati nell'ambito della ricerca allo studio di queste problematiche, di cui è superfluo sottolineare il carattere di prevenzione, perseguendo, sempre ai fini dell'educazione sanitaria, ogni opportuno effetto di ricaduta sulla popolazione delle nozioni acquisite, a cominciare, ad esempio, dalla diffusione sistematica dell'opuscolo dell'Istituto nazionale della nutrizione che ho prima ricordato.

PRESIDENTE. L'onorevole Baghino ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per l'interrogazione Del Donno n. 3-00712, di cui è cofirmatario.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. La ringrazio, onorevole sottosegretario, perché le informazioni da lei fornitemi per quanto riguarda la ricerca in generale, ed in particolare sull'inchiesta condotta relativamente alle abitudini alimentari delle famiglie italiane, possono rappresentare una premessa alla soluzione del problema da noi posto.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 APRILE 1989

Ritengo tuttavia che debba essere prestata maggiore attenzione alle esigenze di informazione, affinché — oltre alla propaganda sulle diete fatte da certe imprese e da certe aziende farmaceutiche — per correggere il modo di nutrirsi ed evitare l'obesità, l'anorexia ed altre disfunzioni, si persegua una educazione del cittadino al fine di renderlo veramente responsabile della sua alimentazione. L'informazione deve essere quindi intensificata.

Ho appreso con interesse che è stato diffuso un opuscolo intitolato «Linee guida per una sana alimentazione italiana», ma non mi pare che l'informazione derivante sia talmente capillare da risultare sufficiente. Bisogna evitare che l'informazione sia soprattutto affidata alle iniziative della RAI e delle aziende produttrici del settore, le quali hanno presente il loro tornaconto ed esercitano un'influenza che può esulare da un giusto rapporto tra nutrizione e salute.

Desidero comunque ringraziare per la risposta, onorevole sottosegretario, e raccomando al Governo, a nome del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, di intensificare l'azione di informazione e di orientamento dei cittadini.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Del Donno e Baghino, al ministro della sanità, «per sapere:

se e come adempie il dovere sociale di studiare e divulgare il più ampiamente possibile il ruolo delle diverse fonti alimentari per consentire ad ognuno di orientare qualità e misura della propria alimentazione, favorendo così la crescita di una vera e propria coscienza nutrizionale;

quando entrerà in vigore anche in Italia l'uso dell'etichettatura per i prodotti alimentari, con l'indicazione schematica delle funzioni dei nutrienti in energetiche, plastiche, protettive e regolatrici» (3-00713).

(3 marzo 1988).

L'onorevole sottosegretario per la sanità ha facoltà di rispondere.

MARIAPIA GARAVAGLIA, Sottosegretario di Stato per la sanità. È noto come uno dei momenti più qualificanti dell'azione del Servizio sanitario nazionale, istituito con la legge n. 833 del 1978, sia senza dubbio quello legato all'inserimento della prevenzione fra gli obiettivi fondamentali perseguiti nell'ambito della salvaguardia della salute pubblica.

Va altresì rilevato che l'educazione sanitaria in genere, di cui quella nutrizionale costituisce parte integrante, rappresenta a sua volta uno strumento essenziale per la prevenzione primaria in campo sanitario, oltre che uno strumento di supporto terapeutico-riabilitativo ed un fattore promozionale di corretti stili di vita.

Per queste ragioni non è ingiustificato sostenere che la formazione di un'adeguata conoscenza sanitaria individuale (di cui quella nutrizionale è certo un momento di primo piano, e tale vieppiù risulta alla luce delle sempre aggiornate cognizioni scientifiche oggi disponibili) costituisce anch'essa, indirettamente, un obiettivo fondamentale del Servizio sanitario nazionale.

Va ricordato, per altro, che la legge n. 833 attribuisce le funzioni operative inerenti agli interventi di educazione sanitaria alla competenza delle unità sanitarie locali, proprio per l'esigenza di favorire una più diretta e concreta rispondenza delle iniziative in materia al fabbisogno che emerge dalla realtà territoriale, garantendo, in particolare, quella partecipazione della popolazione che costituisce un elemento essenziale sia per l'attuazione di efficaci metodologie educative, sia per la successiva valutazione dell'efficacia delle iniziative intraprese.

In base all'attuale quadro normativo, le attribuzioni in materia del Ministero della sanità consentono attività di promozione di convegni e conferenze, di promozione e di finanziamento di ricerche di particolare rilevanza, di promozione e di coordinamento di campagne di importanza nazionale.

A ciò devono aggiungersi, per altro, le favorevoli prospettive offerte — sia pure in via straordinaria — dall'articolo 14

della legge n. 462 del 1986 (di conversione del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari»), conseguente alla grave vicenda di adulterazione di vini con metanolo, laddove è prevista e finanziata una campagna straordinaria di educazione alimentare e di informazione del consumatore promossa dal ministro delle sanità. Il progetto di massima per l'attuazione di tale campagna è stato approvato dal Ministero della sanità, inviato al Consiglio di Stato per il prescritto parere e successivamente integrato alla luce del parere espresso da tale consesso.

In proposito, inoltre, con decreto del 2 novembre 1988 è stato istituito un gruppo di consulenza tecnico-scientifica per tale campagna, con i seguenti compiti: elaborare un testo guida per l'elencazione delle tematiche e dei contenuti scientifici e normativi dei singoli argomenti, in funzione degli obiettivi prescelti; scegliere e indicare i contenuti degli opuscoli informativo-divulgativi; definire il contenuto dei formulari relativi all'indagine sui modelli di comportamento dei consumatori e delle audizioni delle associazioni di categoria dei produttori e dei consumatori, per meglio calibrare le azioni di comunicazione; esprimere un parere sul piano esecutivo della campagna proposto dall'ISMEA, quale istituto convenzionato con il Ministero della sanità ai fini del suo svolgimento, registrato dalla Corte dei conti; verificare il progressivo andamento dell'azione di comunicazione da attuare mediante la campagna ed il conseguimento degli obiettivi previsti.

Più complesse risultano invece oggi — in Italia come in ogni altro paese comunitario — le prospettive di un'etichettatura, per così dire, «nutrizionale» degli alimenti, secondo quanto auspicato dall'interrogante. Va ricordato, infatti, che nel nostro paese essa risulta da tempo prescritta soltanto per i prodotti dietetici e per gli alimenti per la prima infanzia (peraltro singolarmente soggetti a preventiva registrazione da parte del Ministero della sanità), a norma della legge n. 327 del 1951 e del relativo regola-

mento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 578 del 1953.

Viceversa, l'etichettatura delle confezioni degli alimenti comuni in tutti i paesi membri delle Comunità europee è oggi disciplinata dalla direttiva CEE 79/112 del 18 dicembre 1978, recepita in Italia con il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322.

Tale normativa non prescrive alcuna indicazione a carattere «nutrizionale», ma neppure esclude il ricorso volontario, da parte delle imprese produttrici, a tale tipo di etichettatura informativa, sempre che risulti assicurato il rispetto dei principi fondamentali di tutela dell'affidamento dei consumatori (divieto di indicazioni ingannevoli o attributive di caratteristiche particolari comuni a tutti gli alimenti dello stesso tipo, ovvero di proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia) e non ne derivino indebiti ostacoli alla libera circolazione in ambito comunitario dei prodotti recanti indicazioni di etichettatura conformi alla direttiva già citata.

È quindi ovvio che quest'ultima condizione rende oggi di fatto difficilmente attuabile in Italia da parte delle imprese nazionali una spontanea adozione dell'etichettatura «nutrizionale» per i propri prodotti, per il timore che, non essendovi — proprio per tale carattere volontaristico — alcuna garanzia di uguali condizioni da parte dei *partner* comunitari, possano risultarne falsate le regole della concorrenza.

Ciò non toglie che il Ministero della sanità valuti in modo decisamente positivo un'impostazione anche «nutrizionale» delle indicazioni di etichettatura delle sostanze alimentari e, in questo senso, ha fatto sì che l'Italia fosse da tempo fra i paesi membri ispiratori e sostenitori di un'iniziativa di normativa comunitaria in tal senso da parte della Commissione delle Comunità europee.

Quest'ultima, infatti, considerato che le notevoli risultanze scientifiche attualmente disponibili sulle strette correlazioni fra dieta e salute «potrebbero rendere necessaria l'etichettatura obbligatoria per taluni nutrienti», nell'ottobre 1988 ha pre-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 APRILE 1989

sentato al Consiglio CEE una proposta di direttiva sull'introduzione «dell'etichettatura nutrizionale obbligatoria per i prodotti alimentari destinati al consumatore finale» ed un'altra sulle norme relative a tale etichettatura «nutrizionale».

L'articolo 2 della direttiva base precisa, in particolare, che, per stabilire quanto sia necessario da parte della Commissione introdurre l'obbligo di tale etichettatura, devono prendersi in considerazione i seguenti criteri: l'esistenza di prove epidemiologiche che colleghino la manifestazione di determinate malattie all'assunzione di taluni elementi o nutrimenti da parte della popolazione o di larghi strati sociali; l'esigenza di migliorare il livello nutritivo della popolazione o di grandi gruppi di essa.

L'altra proposta di direttiva, finalizzata a definire i concetti fondamentali di tale normativa, prevede, all'articolo 3, che l'etichettatura nutrizionale comporti almeno le indicazioni del valore energetico e della quantità di proteine, carboidrati, zuccheri, grassi, fibre alimentari e sodio, con facoltà di indicare anche le quantità di una o più sostanze fra amido, alcoli di zucchero saturi, monoinsaturi e polinsaturi, alcune vitamine e sali minerali, espressamente previsti in apposito allegato, se presenti in quantità significative.

Il Ministero della sanità è certo impegnato a dare ogni sostegno e contributo migliorativo a tali iniziative sotto il profilo tecnico-sanitario e giuridico nei relativi lavori del Consiglio CEE. Intende tuttavia ribadire nello stesso tempo che un'efficace informazione nutrizionale non può esaurirsi in una, pur auspicabile, etichettatura nutrizionale, ma deve anche concretizzarsi in iniziative di educazione alimentare a carattere diretto e permanente nei confronti della popolazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Baghino, cofirmatario dell'interrogazione Del Donno n. 3-00713, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Onorevole sottosegretario, questa risposta a mio giu-

dizio va collegata alla precedente: ci muoviamo sempre nel campo della tutela degli interessi della popolazione in materia di rapporto tra nutrizione e salute.

È noto che la sofisticazione chimica dei prodotti alimentari è in aumento: molti cibi, dopo analisi svolte per altro molto a rilento, risultano alterati; gli alimenti, trattati chimicamente, perdono addirittura il sapore; vi è incertezza sulla loro scadenza.

Onorevole sottosegretario, lei nella risposta ha rilevato che controlli di tal genere spettano alle USL. Desidero però ricordare che l'ufficiale sanitario dei comuni un tempo mostrava molta diligenza: quotidianamente venivamo a conoscenza degli accertamenti compiuti, con le relative denunce sulle sofisticazioni. Oggi invece comportamenti del genere sono molto rari. Evidentemente i compiti demandati dal ministero alle USL non vengono attuati.

Auspichiamo quindi che i poteri centrali incentivino lo svolgimento degli accertamenti sui prodotti alimentari, che a nostro giudizio non vanno relegati in secondo piano, in quanto rivestono una rilevanza essenziale.

Siamo solo parzialmente soddisfatti del riconoscimento dell'esigenza dell'etichettatura, in quanto ella ha collegato tale attività ad una preventiva decisione in sede CEE. Ma fino a prova contraria non vi può essere propedeuticità tra le deliberazioni della CEE e quelle adottate dagli Stati membri: infatti se una nazione, autonoma ed indipendente, ritiene di precedere deliberazioni della CEE, considerata l'esigenza per la propria popolazione di migliori accertamenti e precisazioni, semmai tale comportamento potrebbe costituire un incentivo per la Comunità.

Se si riconosce — e mi pare che ciò sia avvenuto — che si tratta di un'operazione di estrema importanza, fondamentale, di grande utilità e praticità, perché, invece di fermarsi alle proposte, non assumere direttamente l'iniziativa, precedendo in tal modo dibattiti e decisioni della CEE?

È vero che alcune norme al riguardo esistono: si tratta di leggi, decreti presiden-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 APRILE 1989

ziali e delibere della CEE, che concernono però la prima infanzia e pertanto non sono sufficienti. In tale settore infatti anche se esiste una tutela da parte dello Stato, assume notevole rilievo la propaganda delle aziende private, le quali hanno in primo luogo l'esigenza di vendere meglio il proprio prodotto, per incrementare la loro attività economica. Non possono pertanto dare sufficienti garanzie circa la veridicità delle loro asserzioni; occorrerebbe un controllo continuo e costante, che di fatto non esiste.

Questa è l'esigenza sulla quale il nostro gruppo ha più volte insistito; la preghiamo pertanto, signor sottosegretario, di farsi promotrice di una costante attenzione e di valide iniziative al riguardo.

Non ci si può affidare solo alle unità sanitarie locali, che intervengono in caso di ricovero e provvedono al pagamento delle parcelle, magari a distanza di tempo: la prevenzione postula anche, come punto di partenza, una corretta nutrizione e l'utilizzo di tutti gli strumenti che possono consentire la migliore tutela della salute della popolazione.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Mercoledì 26 aprile 1989, alle 16,30:

1. — *Discussione dei disegni di legge:*

S. 621. — Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul controllo dell'acquisto e della detenzione di armi da fuoco da parte dei privati, adottata a Strasburgo il 28 giugno 1978 (*approvato dal Senato*) (2829).

— *Relatore:* Duce.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica ita-

liana ed il Governo della Repubblica ellenica per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata ad Atene il 3 settembre 1987 (3004).

— *Relatore:* Duce.

(Articolo 79, comma 6, del regolamento).

Norme relative all'attuazione degli impegni assunti alla Conferenza di Stoccolma sul disarmo del 19 settembre 1986 (3099).

— *Relatore:* Marri.

(Articolo 79, comma 6, del regolamento).

Ratifica ed esecuzione dei protocolli agli accordi conclusi tra gli Stati membri della CECA e la CECA stessa da una parte ed Austria, Finlandia, Norvegia e Svezia dall'altra, dei protocolli addizionali agli accordi conclusi tra gli Stati membri della CECA da una parte e l'Islanda e la Svizzera dall'altra, e del protocollo complementare all'accordo aggiuntivo sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e la Svizzera, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, tutti firmati a Bruxelles il 14 luglio 1986 (3100).

— *Relatore:* Duce.

(Articolo 79, comma 6, del regolamento).

S. 642. — Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica tedesca sull'assistenza giudiziaria in materia civile e sullo scambio di atti di stato civile, firmato a Berlino il 10 luglio 1984, con scambio di note effettuato in pari data (*approvato dal Senato*) (3110).

— *Relatore:* Scalfaro.

(Articolo 79, comma 6, del regolamento).

S. 669. — Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Go-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 APRILE 1989

verno della Repubblica peruviana, con protocollo addizionale, firmato a Lima il 26 gennaio 1981 (*approvato dal Senato*) (3111).

— *Relatore*: Portatadino.

(Articolo 79, comma 6, del regolamento).

S. 671. — Ratifica ed esecuzione dell'accordo aggiuntivo alla convenzione tra Italia ed Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili del 16 novembre 1971, effettuato mediante scambio di lettere a Roma il 7 aprile 1987 (*approvato dal Senato*) (3112).

— *Relatore*: Duce.

(Articolo 79, comma 6, del regolamento).

S. 681. — Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e l'Arabia Saudita per evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio relativi all'esercizio della navigazione aerea, firmato a Riyadh il 24 novembre 1985 (*approvato dal Senato*) (3113).

— *Relatore*: Duce.

(Articolo 79, comma 6, del regolamento).

S. 773. — Ratifica ed esecuzione della convenzione 1986 sul commercio del grano e della convenzione 1986 sull'aiuto alimentare, aperte alla firma a New York dal 1° maggio al 30 giugno 1986 (*approvato dal Senato*) (3114).

— *Relatore*: Portatadino.

(Articolo 79, comma 6, del regolamento).

S. 941. — Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sulla procedura applicabile alla fissazione delle tariffe dei servizi aerei regolari intraeuropei, con allegato, adottato a Parigi il 16 giugno 1987 (*approvato dal Senato*) (3115).

— *Relatore*: Portatadino.

(Articolo 79, comma 6, del regolamento).

Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, firmata a Roma il 17 ottobre 1985 (3127).

— *Relatore*: Portatadino.

(Articolo 79, comma 6, del regolamento).

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato del Kuwait per la promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 17 dicembre 1987 (3129).

— *Relatore*: Duce.

(Articolo 79, comma 6, del regolamento).

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 17 febbraio 1987 (3130).

— *Relatore*: Marri.

(Articolo 79, comma 6, del regolamento).

S. 1045. — Ratifica ed esecuzione della convenzione OIL n. 160 sulle statistiche del lavoro, e relativa raccomandazione, adottata a Ginevra il 25 giugno 1985, nel corso della 71ª sessione della conferenza generale dei rappresentanti degli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro (*approvato dal Senato*) (3283).

— *Relatore*: Marri.

(Articolo 79, comma 6, del regolamento).

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 (3356).

— *Relatore*: Bianco.

(Articolo 79, comma 6, del regolamento).

2. — *Discussione del disegno di legge*:

S. 1623. — Conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 78, recante interpretazione autentica dell'articolo 6,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 APRILE 1989

commi 3 e 4, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, concernente la ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato (*approvato dal Senato*) (3784).

— *Relatore*: Sapienza.
(*Relazione orale*).

3. — *Discussione del disegno di legge*:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, recante misure di sostegno e di reindu-

strializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia (3781).

— *Relatore*: Napoli.
(*Relazione orale*).

La seduta termina alle 10,20.

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF. TEODOSIO ZOTTA

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea
alle 12,20.*

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 APRILE 1989

COMUNICAZIONI

Annunzio di proposte di legge.

In data 20 aprile 1989 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

LEONI: «Disciplina dell'attività di concessionario per la vendita di autoveicoli e per la assistenza dopo la vendita» (3849);

SANGIORGIO ed altri: «Riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa» (3850);

BIONDI ed altri: «Integrazione della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà» (3851).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge di iniziativa regionale.

In data 20 aprile 1989 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121

della Costituzione, la seguente proposta di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Liguria:

«Statizzazione della scuola legalmente riconosciuta della Accademia Ligustica di Belle arti di Genova» (3848).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di un deputato ad una proposta di legge.

Comunico che la proposta di legge RENZULLI: «Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di "chinesiologo" ed istituzione del relativo ordine professionale» (2046) (*annunciata nella seduta del 14 dicembre 1987*) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Saretta.

Annunzio di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 APRILE 1989

INTERROGAZIONI PRESENTATE

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 APRILE 1989

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

SILVESTRI, LUSETTI, CILIBERTI, ARTESE, NICOTRA e RIGHI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se il Governo sia a conoscenza che la Comunità economica europea sta discutendo sulle conseguenze da trarre in caso di firma da parte del Sud Africa del trattato di non proliferazione nucleare in riferimento, soprattutto, alle attuali sanzioni contro il regime di Pretoria;

per sapere, in particolare, se il Governo ritenga di doversi adoperare affinché la CEE non adotti il provvedimento di revoca delle sanzioni nucleari contro il Sud Africa, indubbiamente non legalmente necessario, né politicamente opportuno, in assenza, soprattutto, di sostanziali concessioni politiche, per quel che concerne la situazione di *apartheid* all'interno e la sua capacità di aggressione nei riguardi dei paesi confinanti;

per sapere, infine, se il Governo ritenga pericoloso dare maggiore accesso ad eventuali segreti nucleari ad un paese che non dà alcuna garanzia di legalità al suo interno e sullo stesso scacchiere internazionale. (5-01437)

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 APRILE 1989

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

PERRONE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere le modalità con le quali è stata condotta, dalla direzione generale per la cooperazione, la gara per l'appalto della strada Afgoi-Goluen in Somalia. Risulta, infatti, che le imprese partecipanti hanno sollevato una serie di riserve sulla conduzione della gara. Pertanto, anche al fine di assicurare la necessaria trasparenza, l'interrogante ritiene che sarebbero opportuni quei chiarimenti che potranno scongiurare contestazioni, anche d'ordine giudiziario-amministrativo. (4-13119)

GROSSO. — *Ai Ministri per gli affari regionali e i problemi istituzionali, dell'agricoltura e foreste, dell'ambiente e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

nell'agosto del 1988 la rabbia silvestre si è ripresentata sul territorio nazionale in Friuli-Venezia Giulia;

il focolaio di rabbia si è subito dimostrato molto attivo ed in fase di veloce espansione;

l'unico modo sicuro per fermare la rabbia silvestre è la vaccinazione orale delle volpi, come dimostrano i successi ottenuti dalle campagne di vaccinazione svolte in vari paesi europei compresa l'Italia;

la vaccinazione orale delle volpi è anche il metodo più economico di intervento;

l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina ha dato più volte parere favorevole all'uso della vaccinazione orale delle volpi;

è presente il rischio che la rabbia raggiunga zone ove diventare endemica (come gli Appennini) con tutti i rischi che questo può comportare per la salute

umana e per le popolazioni residue di lupo e di orso marsicano;

al primo convegno nazionale sulla volpe, svoltosi a Pavia il 16 e il 17 marzo 1989, la totalità degli studiosi interpellati in merito ha dato parere favorevole alle campagne di vaccinazione orale delle volpi —:

se ritengano di poter intervenire presso la regione Friuli-Venezia Giulia per approntare al più presto un piano di intervento di vaccinazione orale delle volpi nel territorio di tale regione;

se intendono intervenire con decisione per sollecitare l'applicazione dell'ordinanza che sancisce il divieto di circolare ai cani al seguito dei cacciatori sull'intero territorio dell'USL 1 Triestina, estendendola anche alla provincia di Gorizia e a tutta la fascia confinaria con la Slovenia, da Tarvisio in poi. (4-13120)

FRONZA CREPAZ. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la fenilchetonuria colpisce un neonato su diecimila danneggiandone il cervello con conseguente ritardo mentale;

la diagnosi di tale malattia può essere fatta con un semplice prelievo di sangue nei primi giorni di vita;

una volta diagnosticata, la fenilchetonuria può essere curata con una semplice dieta che, prevenendo i danni da accumulo della fenilalanina che non viene metabolizzata, evita gli esiti di questo *handicap*, irrecuperabile anche a livello psichico —:

quali misure si intendano prendere affinché sia reso obbligatorio il prelievo ai neonati su tutto il territorio nazionale, in modo che una misura sanitaria tanto necessaria quanto semplice da mettere in atto non sia lasciata unicamente alla sensibilità dei medici di taluni ospedali o cliniche o alle singole amministrazioni locali. (4-13121)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 APRILE 1989

RABINO. — *Ai Ministri dell'ambiente, dell'agricoltura e foreste e della sanità.* — Per sapere:

quali iniziative si intendano porre in atto in riferimento al progetto portato avanti dall'amministrazione comunale di Alessandria che prevede la realizzazione di una piattaforma integrata per il trattamento dei rifiuti speciali e tossico-nocivi di prevalente regime industriale, progetto la cui localizzazione è stata individuata nella fertile area agricola della frazione di S. Michele;

se siano al corrente dei problemi di impatto ambientale che la realizzazione potrebbe provocare nonché di compatibilità con la realtà agricola, certamente una delle migliori non soltanto del comune ma anche dell'intera provincia per quanto riguarda la produzione, la produttività in particolare e le notevoli realizzazioni cooperative esistenti. L'interrogante non ritiene infatti accettabile come metodo e come principio che una realizzazione di tale portata, sia per quanto concerne la sottrazione di territorio agricolo sia per le conseguenze inevitabili a livello di impatto ambientale, non venga in qualche modo preventivamente presentata e spiegata ai più diretti interessati ovvero ai coltivatori che operano sul territorio e che del territorio si servono come mezzo di produzione a favore dell'intera società.

(4-13122)

PROCACCI e BASSI MONTANARI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

presso la facoltà di biologia — cattedra di fisiologia 2 — dell'università statale di Milano il docente Di Francesco ha assegnato una tesi sperimentale che prevede l'espianto del cuore di conigli vivi;

tale pratica viene effettuata in modo estremamente cruento, colpendo l'animale al capo e procedendo successivamente all'operazione, che avviene senza alcuna anestesia:

la difficoltà di conservazione delle cellule ematiche, che sono oggetto dello studio, rende necessaria l'utilizzazione di numerosi conigli;

la tesi proposta dal professor Di Francesco non ha nulla di innovativo nel campo della ricerca ed il suo unico obiettivo è quello di confermare sperimentalmente dati già noti;

i corpi degli animali utilizzati, anziché essere inceneriti, come prevede la normativa vigente, vengono cucinati dai custodi dell'istituto —;

quali provvedimenti intenda prendere per impedire che la ricerca scientifica funga da alibi per commettere atrocità inutili, apparendo peraltro agli interroganti che la tesi assegnata dal docente universitario è in contrasto con il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 924 del 12 giugno 1931, il quale afferma che « Gli esperimenti che richiedono la vivisezione, a semplice scopo didattico, sono consentiti soltanto in caso di inderogabile necessità »;

se non intenda disporre un'indagine sull'utilizzazione degli animali da laboratorio a scopo alimentare. (4-13123)

PROCACCI e MATTIOLI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

la stampa nazionale ha dato notizia della nomina, prospettata da parte del consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali, di Margherita Asso, sovrintendente a Venezia, ad ispettore centrale del Ministero;

l'operato di Margherita Asso, in qualità di sovrintendente ai beni ambientali e architettonici di Venezia, si è svolta sempre in maniera impeccabile e molte sono state le battaglie intraprese a tutela del patrimonio artistico della città, contro i tentativi di speculazione —;

se non ritenga opportuno non procedere alla rimozione della sovrintendente

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 APRILE 1989

di Venezia, Margherita Asso, che in questi anni ha dimostrato di essere la persona più qualificata ad assumere una simile responsabilità;

se non ritenga in ogni caso di dover colmare i vuoti nell'organico dell'ispettorato centrale in modo da poter comunque garantire al patrimonio storico, artistico e architettonico di Venezia la continuità di una tutela adeguata. (4-13124)

CERUTI, SALVOLDI, PROCACCI, GROSSO, MATTIOLI, ANDREIS, BASSI MONTANARI, CIMA, DONATI, FILIPPINI ROSA, LANZINGER, SCALIA e CECCHETTO COCO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, per il coordinamento della protezione civile, per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente e per gli affari regionali e i problemi istituzionali.* — Per sapere — premesso che:

la risposta in data 2 dicembre 1988 all'interrogazione n. 4-07412 del 4 luglio 1988 non ha fornito elementi soddisfacenti: non vi è infatti menzione delle opere sostenute dal 1960 al 1980 per interventi di urgenza, né si riesce a capire come sia stato risolto il problema della difesa del litorale nonostante le ingenti somme spese dall'ufficio del genio civile per le opere marittime di Reggio Calabria;

le opere eseguite dal succitato ufficio tra il 1983 e il 1985 hanno subito ingentissimi danni durante la mareggiata del 26-27 febbraio 1987 e ora richiedono nuovi interventi, iniziati appunto il 2 gennaio 1989, evidenziando ancora una volta la superficialità della progettazione, della direzione e della esecuzione dei lavori;

la richiesta operazione di ripascimento morbido del litorale comporterebbe una spesa notevolmente contenuta, giacché si potrebbe utilizzare l'enorme quantitativo di materiale giacente nel bacino portuale di Cetraro;

nei giorni scorsi inoltre il genio civile per le opere marittime di Reggio Ca-

labria ha ufficializzato un'incomprensibile progettazione intesa a prolungare le radici a terra dei pennelli esistenti nel centro abitato con l'utilizzazione di massi di cemento delle barriere radenti che sono a ridosso delle abitazioni, con incalcolabili conseguenze negative sia per la protezione sia per la fruizione della spiaggia;

in ordine a tale progettazione la popolazione di Cetraro Marina riunitasi in pubblica assemblea il 25 febbraio 1989 ha espresso disapprovazione e sdegno per progetti tanto controproducenti e di così grave danno ambientale;

per quanto sin qui esposto e per molti altri interventi o non eseguiti o eseguiti tardivamente e incompetentemente, l'operato del succitato ufficio appare dannoso all'ambiente e mancante di una progettazione organica necessaria all'effettiva tutela dell'abitato e del litorale;

per tutta risposta il capo dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Reggio Calabria, ing. Mario Petriccione, fa riferimento, in una nota inviata al sindaco di Cetraro, al prefetto di Cosenza, al Ministero dei lavori pubblici, alla capitaneria di porto di Vibo Valentia, al presidente della giunta regionale di Catanzaro e agli assessorati ai lavori pubblici della regione, a presunte provocazioni di cui sarebbe stato oggetto durante un sopralluogo a Cetraro e chiede al consiglio comunale formali scuse per l'amministrazione dello Stato nonché apprezzamento tecnico e completa fiducia per l'operato del genio civile per le opere pubbliche, aggiungendo che trascorsi novanta giorni e non pervenute le richieste scuse l'ufficio del genio civile non appalterà i lavori già approvati e finanziati devolvendo ad altri comuni il finanziamento —:

quali iniziative intendano adottare, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, per l'effettiva tutela ambientale del litorale e dell'abitato di Cetraro Marina;

se non ritengano opportuno di affidare, con la massima urgenza, ad un gruppo di tecnici preparati l'incarico di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 APRILE 1989

approntare un progetto di intervento che tenga in adeguata considerazione sia i problemi tecnico-economici sia le inderogabili esigenze di salvaguardia ambientale;

se non ritengano opportuno altresì di por fine all'ingente sperpero di denaro pubblico sospendendo immediatamente gli interventi programmati « urgenti » progettati dal succitato ufficio;

se non ritengano sia il caso di disporre un'indagine per accertare la reale consistenza e le modalità di attuazione delle opere sino ad ora realizzate;

se il ministro dei lavori pubblici non ritenga di adottare provvedimenti, se del caso anche di natura disciplinare, nei confronti del responsabile dell'ufficio del genio civile per le opere marittime.

(4-13125)

CERUTI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

Valsanzibio, uno dei centri più caratteristici dei Colli Euganei sta per essere irreparabilmente sfregiato dai nuovi insediamenti previsti da una lottizzazione della zona artigianale;

l'associazione Italia nostra — sezione di Padova — addita questo caso come uno degli attentati più scriteriati dell'ambiente dei Colli Euganei, perché ai problemi paesaggistici si sommano gli aspetti non meno preoccupanti del traffico di automezzi pesanti, dei rumori e del conseguente inquinamento;

il primo capannone realizzato è destinato a lavorazioni, di cui non si conosce la fonte di approvvigionamento della materia prima necessaria, che richiedono trattamenti chimici;

nel settembre 1987 la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Veneto orientale aveva espresso parere negativo relativamente alla realizzazione del citato insediamento indu-

striale dei Fratelli Paolino snc e non si è mai pronunciato sul secondo progetto presentato dalla stessa ditta con modifiche del tutto marginali;

la popolazione di Valsanzibio si è mobilitata contro la realizzazione della zona artigianale, come hanno fatto le locali associazioni di protezione ambientale —

se e quali provvedimenti intenda adottare per bloccare la devastante espansione della zona artigianale di Valsanzibio. (4-13126)

RUSSO FRANCO, RUSSO SPENA e TAMINO. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che:

la società CTIP — Compagnia tecnica internazionale progetti spa ha avviato la procedura per attuare il licenziamento collettivo di 85 dipendenti rispetto ad un organico complessivo di 382 unità (di cui 60 sospese in cassa integrazione guadagni straordinaria), con lettera datata 6 aprile 1989;

la CTIP, del gruppo Acqua Marcia, una società di ingegneria, *leader* nel settore della progettazione di impianti petroliferi, petrolchimici, chimici, farmaceutici, energetici ed ultimamente nel settore dell'ecologia, opera sul mercato nazionale ed internazionale da più di cinquanta anni. Passata negli ultimi quindici anni tra le mani di grossi finanzieri (Sindona, Cazzaniga, Bastogi, Romagnoli), ha firmato recentemente importanti commesse del valore di circa 300 miliardi di lire per la realizzazione di due grossi impianti di etilene e polietilene in Cina, battendo una agguerrita concorrenza che vedeva schierate altre grosse società quali la Technipetrol e la Snam progetti; tali commesse sono state ottenute nel quadro di accordi tra il Governo cinese e quello italiano, che ha concesso crediti di aiuto al fine di sviluppare i rapporti bilaterali, ma anche di procurare lavoro a ditte nazionali e per incrementare in questo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 APRILE 1989

modo anche i livelli occupazionali del nostro paese;

l'acquisizione di queste commesse, unitamente ad altre di notevole importo già presenti in società, ha consentito una recente distribuzione di premi *una tantum* ai dipendenti per un importo di circa 300 milioni;

la CTIP ha ridotto il suo personale da 1.000 unità del 1980 alle attuali 382, di cui 60 in cassa integrazione guadagni straordinaria;

in questi anni la ditta ha fatto sovente ricorso al decentramento del lavoro presso studi privati esterni, facendo svolgere a questi ultimi, che utilizzano anche personale della CTIP, funzioni prima svolte dall'apparato interno -:

quali provvedimenti intenda prendere per accertare la congruità delle ri-

chieste della CTIP, considerata l'acquisizione delle nuove commesse;

se intenda accertare la regolarità di rapporti tra la CTIP e gli studi privati ai quali essa si affida per lo svolgimento di lavori e, soprattutto, se questi studi facciano effettivamente ricorso a prestazioni irregolari;

quali provvedimenti intenda adottare per fare in modo che ogni strada e ogni proposta che possa venire dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali a salvaguardia dei livelli occupazionali e delle professionalità acquisite sia seriamente presa in esame e percorsa, evitando che attraverso la procedura di licenziamento collettivo siano effettuate discriminazioni e speculazioni ai danni dei lavoratori. (4-13127)

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 APRILE 1989

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

VITI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri, della sanità e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere — premesso che appare tardiva e inadeguata l'iniziativa finora assunta per definire dimensioni, effetti, rischi assunti dal traffico di « grano radioattivo » interessante anche il nostro paese — se non si ritenga di formalizzare una specifica iniziativa amministrativa o legislativa che dia luogo all'istituzione di una commissione di indagine che accerti:

a) la dimensione del traffico di grano che ha finora interessato il nostro Paese e i centri di trasformazione che ne hanno finora beneficiato;

b) la provenienza, le solidarietà anche internazionali, le eventuali tolleranze, complicità, forme di collaborazione che questo traffico ha incontrato in Italia;

c) lo stato delle misure operative di vigilanza, di prevenzione, d'intervento, di dissuasione che si intendano mettere in atto, realizzando anche un raccordo fra

Governi europei e individuando un'autorità preposta al coordinamento, anche per far fronte al presumibile abbassamento della guardia che conseguirà all'allargamento del mercato e al procedere dell'integrazione economica europea;

d) lo stato delle strutture istituzionali e operative preposte al mercato del grano, sulle quali viene istituito, talvolta sommariamente, un processo alimentato da sospetti comunitari che meritano più puntuali risposte. (3-01696)

PATRIA, PAGANELLI, RABINO, SARTI e TEALDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se corrisponda al vero che venti persone residenti nella Valle Bormida, fra cui i sindaci di Terzo d'Acqui (AL) e Perletto (CN), dopo essere state, nella notte di mercoledì 19 aprile 1989, testimoni di fuoriuscita di liquido, a livello del terreno, all'esterno del muro di cinta dello stabilimento ACNA di Cengio, sono state denunciate all'autorità giudiziaria per violazione di domicilio. È superfluo osservare che, se i fatti fossero nei termini sopra riferiti, dimostrerebbero l'ulteriore peggioramento del clima di « militarizzazione » che circonda lo stabilimento ACNA di Cengio. (3-01697)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 APRILE 1989

abete grafica s.p.a
Via Prenestina, 683
00155 Roma